

Pensioni - Fondo pensioni lavoratori dipendenti in regime internazionale - Pensione di reversibilità - Perequazione automatica - Quote aggiuntive ai sensi dell'art. 10, comma 3, L. n. 60/1975 - Presupposti - Pensione ottenuta con totalizzazione periodi lavorativi prestati presso diversi Stati membri della Comunità Europea - Importo della pensione a carico del fondo pensioni lavoratori dipendenti italiano non superiore al trattamento minimo - Diritto al beneficio dell'incremento pensionistico - Non spetta.

Processo civile - Impugnazioni civili - Atto di appello - Nuova formulazione dell'art. 434 c.p.c. - Carenza elementi formali previsti dalla legge - Inammissibilità.

Corte di Appello di Torino - 5.6.2014 n. 655 - Pres. Girolami - Rel. Pietrini - T.A. (Avv.ti Tango e De Benedictis) - INPS (Avv. Ollà).

Ove la pensione (nella specie di reversibilità) sia stata conseguita con la totalizzazione dei periodi lavorativi prestati presso diversi Stati membri della Comunità Europea, le quote aggiuntive previste dall'art. 10, terzo comma, della legge 3 giugno 1975, n. 160, non spettano se l'importo del "pro rata" italiano (inteso come importo della pensione a carico del fondo pensioni lavoratori dipendenti italiano, ex art. 10, comma 1 della medesima legge) non è superiore al trattamento minimo. Nel valutare se il trattamento sia superiore o meno al minimo, infatti, non può tenersi conto del "pro rata" estero.

In applicazione del nuovo testo dell'art. 434 c.p.c., la carenza degli elementi formali previsti dalla legge (segnatamente dell'individuazione dei passaggi motivazionali della sentenza ritenuti censurabili e della formulazione di specifici argomenti di critica nei loro confronti) rende l'appello inammissibile.

FATTO - Con ricorso al Tribunale di Torino in funzione di giudice del lavoro T.A. vedova D.N. conveniva in giudizio l'INPS e premesso:

- di essere titolare di trattamento pensionistico erogato in regime di *pro rata* estero cat. SOS n. 03814232 (pensione di reversibilità a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in regime internazionale) con decorrenza 1.4.1967;
- che alla prestazione non veniva applicato il beneficio dell'incremento pensionistico in "cifra fissa" previsto dall'art. 10, comma 3 Legge 160/1975;
- che l'INPS non aveva ottemperato d'ufficio all'accreditamento del beneficio;
- di aver inoltrato il 10.1.2012 domanda volta alla ricostituzione della pensione, nei limiti della prescrizione ordinaria (doc. 1 T.);
- che in data 6.3.2012 la domanda veniva respinta (doc. 2 T.) chiedeva:
- dichiarare il proprio diritto al beneficio maggiorativo in questione
- condannare l'INPS a pagarle la somma di euro 32.147,43 e relativa perequazione, oltre accessori di legge.

Si costituiva l'INPS, chiedendo:

- in via pregiudiziale dichiarare l'inammissibilità del ricorso per intervenuta decadenza triennale dall'azione giudiziaria ex art. 47 comma 6, D.P.R. 639/1970, come aggiunto dall'art. 38 comma 1,

lettera D, n. 1 del D.L. 98/2011, convertito in legge dall'art. 1 legge 111/2011;

- in subordine, dichiarare l'improcedibilità e/o improponibilità del ricorso di controparte e respingere tutte le avverse domande per intervenuta prescrizione del diritto vantato;
- in ulteriore subordine, nel merito, dichiararsi infondata la pretesa avversaria e respingersi tutte le domande formulate nei confronti dell'INPS.

Il Tribunale, con sentenza dell'11.1.2013, respingeva il ricorso compensando le spese di lite.

Avverso la sentenza, con ricorso depositato il 16.10.2013, ha proposto appello la T., chiedendone la riforma nel senso della reiezione dell'eccezione di decadenza formulata dall'INPS e dell'accoglimento delle domande formulate col ricorso introduttivo.

Si costituiva l'INPS chiedendo confermarsi la sentenza di primo grado e, per l'effetto:

- in via pregiudiziale, dichiarare l'inammissibilità del ricorso per intervenuta decadenza dall'azione giudiziaria;
- in subordine, dichiarare l'improcedibilità e/o l'improponibilità del ricorso di controparte e respingere tutte le avverse domande per intervenuta prescrizione del diritto vantato;
- in ulteriore subordine, nel merito, respingere tutte le domande ex adverso formulate perché infondate in fatto e in diritto.

All'udienza del 5.6.2014 la Corte decideva la causa come da dispositivo in calce.

DIRITTO - Il Tribunale ha respinto il ricorso accogliendo l'eccezione di decadenza proposta dall'INPS sulla base delle seguenti argomentazioni:

- che l'istituto della decadenza in materia previdenziale INPS ha subito nel corso del tempo numerose e profonde trasformazioni (meglio chiarite attraverso un approfondito excursus storico/normativo) assumendo, da ultimo, una fisionomia di carattere sostanziale con valenza onnicomprensiva;
- che nel caso di specie si verte in ipotesi di prestazione riconosciuta e concretamente erogata, in misura tuttavia ritenuta, da parte ricorrente ed a partire dall'1.1.1976, inferiore al dovuto;
- che a tale ipotesi, secondo Cass. S. U. sentenza n. 12720/2009 (1), non avrebbe dovuto applicarsi la decadenza triennale di cui all'art. 47 comma II, D.P.R. 639/1970 (come novellato dall'art. 4 D.L. 384/1992, convertito in legge 438/1992), soggiacendo la pretesa unicamente al limite della ordinaria prescrizione;
- che in seguito, tuttavia, l'art. 38 comma I, lettera D, n. 1 del D.L. 98/2011 (convertito in legge 111/2011) ha introdotto nell'art. 47 D.P.R. 639/1970 un comma aggiuntivo (di interpretazione autentica) del seguente tenore: "Le decadenze previste dai commi che precedono si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito. In tal caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione

- ovvero dal pagamento della sorte.”, applicabile anche ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore (6.7.2011) del D.L. in questione, in forza dell’art. 38, comma IV medesimo D.L.;
- che dunque la pretesa azionata (ricalcolo del trattamento pensionistico di reversibilità in regime di pro rata estero percepito dall’1.1.1976 al 30.4.2012, sull’assunto di non aver beneficiato dell’incremento di cui all’art. 10, comma III legge 160/1975) è inammissibile per intervenuta decadenza (con perenzione del diritto azionato, anche in riferimento a tutti i ratei successivi all’1.1.1976), in considerazione del fatto che la richiesta di riliquidazione della pensione è stata presentata per la prima volta in sede amministrativa il 10.1.2012 e in sede giudiziaria il 20.6.2012, a fronte di un incremento asseritamente da riconoscersi -sulla pensione in essere- a decorrere dall’1.1.1976.

Ha appellato la T. con ricorso depositato il 16.10.2013, del quale l’INPS ha eccepito l’inammissibilità (cfr. pagg. 5 e 10 mem. dif. INPS in appello) ex art. 434 c.p.c., osservando che la T. si è limitata a riproporre pedissequamente le contestazioni già formulate nel ricorso di primo grado, senza far fronte ai precisi oneri di contenuto dell’atto di appello previsti dall’art. 434, comma I, n. 1 e 2 c.p.c..

L’INPS ha altresì sottolineato “l’assoluta genericità delle censure mosse da parte appellante alla sentenza impugnata sulla base di affermazioni del tutto incomprensibili”.

Questa Corte ha avuto modo di pronunciarsi in tema di inammissibilità ex art. 434 c.p.c., in particolare con le sentenze emesse nelle cause R.G. n. 1657 e 1202/2012, contenenti una interpretazione dell’art. 434 c.p.c. che si condivide e si richiama, di seguito riportando la motivazione della sentenza in causa 1202/2012, per la parte d’interesse:

“In relazione alla specifica eccezione, il collegio osserva che effettivamente il nuovo testo dell’art. 434 c.p.c. pone a carico della parte appellante obblighi più pregnanti e specifici nella redazione del ricorso, quali “l’indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado” (n. 1 del comma I), nonché “l’indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.

Le prime esperienze giurisprudenziali (C. App. Roma, in causa N. RGL 7491/2012, sent. 15.1.2013; C. App. Salerno, in causa N. RGL 1643/2012, sent. 1.2.2013) sembrano inclinare ad una lettura rigorosa della novella, orientata dai principi costituzionali del giusto processo e della ragionevole durata (111 Cost.). Secondo le Corti richiamate, la nuova disciplina sulla forma dell’appello comporterebbe l’obbligo di redazione dell’impugnazione secondo uno schema che ricalca il provvedimento decisorio, con l’indicazione delle parti della sentenza che si intendono impugnare, ma anche con l’articolazione delle modifiche che si richiedono in fatto, in relazione alla ricostruzione compiuta dal giudice di primo grado, nonché con l’indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione di legge e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.

Così letta la norma, deriverebbe l’inammissibilità dell’impugnazione ogni volta in cui non solo non siano indicate specificamente le statuizioni non condivise, ma siano state anche omesse le modifiche analiticamente proposte con riferimento a ciascuna parte della sentenza.

In definitiva, sostengono tali precedenti giurisprudenziali, per essere ammissibile

l'atto di appello deve essere formulato così come la sentenza che si pretende di ottenere dal giudice dell'impugnazione. In assenza dei requisiti imposti dal Legislatore del 2012, le istanze derivanti dalla ragionevole durata del processo devono infine prevalere sulle istanze di giustizia che si rivolgono al merito del caso controverso e che mirano ad ottenere la riforma di una decisione che si assume ingiusta in fatto e quindi in diritto o anche solo in diritto.

Questa Corte ritiene di non dover accedere ad una lettura così drastica, ed una tesi così rigorosa, secondo la quale, a ben vedere, la ragionevole durata del processo finirebbe per assurgere a canone interpretativo in qualche modo prevalente sulla giustizia della decisione, intesa quale conformità alla legge sostanziale.

La ratio della riforma ben può trovare soddisfazione attraverso l'individuazione sufficientemente puntuale delle parti della sentenza di primo grado che si intendono censurare, a cui far seguire non tanto la testuale indicazione della motivazione che si vorrebbe sostituire a quella licenziata dal primo giudice, quanto piuttosto la soluzione alternativa che al giudice di appello si intende proporre con l'impugnazione medesima.

Pare al collegio che per tale via si scongiurerebbe ogni rischio di sacrificare la giustizia sostanziale in nome del perseguimento di una maggior rapidità, che addirittura dovrebbe limitare (e svilire) il ruolo del giudice d'appello alla meccanica sostituzione dell'un con l'altro passaggio della motivazione della sentenza portata alla sua attenzione.

Si tratta piuttosto, ad avviso della Corte, di ravvisare un più pregnante obbligo della difesa di puntualizzare prima gli errori commessi dal primo giudice, e di indicare la causalità dell'errore di diritto sulla decisione impugnata, e di chiarire poi le correzioni richieste: di mettere cioè il giudice di appello nella condizione di comprendere bene quale decisione si pretende di ottenere, ma di lasciare a questo - secondo la funzione da cui il Legislatore non ha certo inteso espropriarlo - di corredare la propria sentenza dei motivi che appaiono più adeguati a sorreggere quella data soluzione."

Venendo al caso di specie, bisogna concordare con l'appellante sul punto della totale assenza dell'individuazione dei passaggi della sentenza che si intendono censurare e delle circostanze da cui deriverebbe la violazione della legge.

Eppure, sulle questioni giuridiche sottese alla decisione assunta il Tribunale ha svolto le specifiche argomentazioni in precedenza sintetizzate, le quali non risultano puntualmente censurate, essendosi l'appellante sostanzialmente limitato a ripetere le argomentazioni di primo grado e ad osservare (con trattazione, oltre tutto, in gran parte francamente incomprensibile e che, comunque, segue il filo di un ragionamento che prescinde totalmente dalle motivazioni della sentenza sulla problematica della decadenza):

- che la decadenza sostanziale è stata "ostentata con sicumera" e vista "non già per quanto la norma (art. 38) esprime ma in ragione a quanto la stessa (art. 38) non stigmatizza e inequivocabilmente non dice";
- che "La pregiudiziale della decadenza ha suggestionato emotivamente il giudice...";
- che la decadenza sostanziale dall'azione "non può intervenire se trattasi di prestazione ordinaria ovvero se trattasi di prestazione pensionistica, ovvero pensione", potendo operare solo per la "prestazione breve", quale maternità, servizio militare, disoccupazione; a tal proposito l'appellante cita la sentenza Corte Costituzionale n. 116/2013 (2), che nulla ha a che vedere con le

problematiche oggetto di causa (attenendo all'illegittimità costituzionale dell'art. 18 comma 22 bis D.L. 98/2011, convertito in legge 111/2011, come modificato dall'art. 24, comma 31 bis del D.L. 201/2011, convertito in legge 214/2011, in tema di decurtazioni pensionistiche aventi caratteristiche di prelievo tributario adottato senza il rispetto dei principi di uguaglianza e ragionevolezza, correlati a quello di capacità contributiva);

- che l'art. 38 legge 111/2011 realizza "al meglio la più inimmaginabile perversione giuridica" e che "per regola di diritto attuariale, non può riferirsi alla prestazione ordinaria...perché giuridicamente non accreditabile nel mondo giuridico del costituzionalmente corretto";
- che "quello che maggiormente turba e che nell'impugnata sentenza sconcerata, è l'avallo ad un abuso scomposto ed impune nell'utilizzo di una pregiudiziale malata, male espressa, non accreditabile nel contesto attuariale di riferimento, costituzionalmente ed eufemisticamente spregevole."

Orbene, nel suo atto di appello, l'originario ricorrente non richiama in alcun passaggio il contenuto specifico delle motivazioni spese e non si fa carico di confutarle.

Per quanto esposto, rileva il collegio che in applicazione del nuovo testo dell'art. 434 c.p.c. (ma in forza di un vizio che sarebbe stato doveroso rilevare anche nella vigenza del testo precedente), l'appello così formulato deve essere dichiarato inammissibile, per carenza degli elementi formali richiesti dalla legge, segnatamente dell'individuazione dei passaggi motivazionali ritenuti censurabili e della formulazione di specifici argomenti di critica nei loro confronti.

Va detto, per inciso, che la pretesa è, nel merito, infondata, difettando il presupposto di applicazione dell'art. 10, comma III, legge 160/1975, consistente nel fatto che l'importo del "*pro rata*" italiano (inteso come importo della pensione a carico del fondo pensioni dei lavoratori dipendenti italiano, ex art. 10, comma I, legge 160/1975) sia superiore al trattamento minimo, cosa che nel caso di specie (pacificamente) non è.

Il fatto che, nel valutare se il trattamento sia o meno superiore al minimo (ai fini dell'applicazione dell'art. 10, comma III, legge citata), non debba tenersi conto del "*pro rata*" estero si desume dalla sentenza della Corte costituzionale n. 34/1981, che enuclea un principio generale secondo il quale tra le "forme di previdenza disposte dall'ordinamento italiano" non può esser fatta rientrare "una forma previdenziale a carico di un sistema estero, salvo quanto eventualmente disposto nei regolamenti comunitari europei".

In materia, inoltre, è intervenuta la S.C. con sentenza n. 18744/2013, nella quale si afferma che: "In tema di trattamento previdenziale, ove la pensione (nella specie di reversibilità) sia stata conseguita con la totalizzazione dei periodi lavorativi prestati presso diversi Stati membri della comunità Europea, **le quote aggiuntive previste dall'art. 10, III comma della legge 160/1975 spettano solo se "il *pro rata*" italiano sia superiore al trattamento minimo**, senza che rilevi il diverso regime previsto per la perequazione automatica di cui al primo comma della medesima norma, il cui riconoscimento alle pensioni inferiori al trattamento minimo è stato esteso dal successivo art. 14 del D.L. 663/1979, convertito in legge 33/1980."

Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Deve, inoltre, essere dichiarato che sussistono, quanto all'appellante, i presupposti

per l'ulteriore pagamento di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'appello ex art. 13, comma 1 *quater* D.P.R. 115/2002 che stabilisce quanto segue:

“1-quater. Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.

Per mero errore materiale nell'intestazione del dispositivo in atti è stato indicato un collegio composto dai Dott.ri Gloria Pietrini (Presidente Relatore), Rita Mancuso e Piero Rocchetti laddove il collegio che è pervenuto a decisione all'udienza del 5.6.2014 era composto dai Dott.ri Giancarlo Girolami (Presidente), Gloria Pietrini (Consigliere Relatore) e Michele Milani, come inequivocabilmente risulta dal verbale di udienza. L'intestazione del dispositivo deve dunque essere corretta, quanto alla composizione del collegio, nel senso sopra meglio specificato.

(Omissis)

(1) *V. in q. Riv.*, 2009, p. 418

(2) *V. in q. Riv.*, 2013, p. 270